

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3470

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IOTTI LEONILDE, INGRAO, GULLO, DIAZ LAURA, CAPRARA, TOGLIATTI,  
MINELLA MOLINARI ANGIOLA, ROSSI MARIA MADDALENA, NANNUZZI,  
RAUCCI, BARONTINI, SANNICOLÒ**

*Presentata il 1° dicembre 1961*

**Soppressione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale,  
relativi all'adulterio e al concubinato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che, con una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata a proposito della illegittimità costituzionale dell'articolo 559 del Codice penale, che punisce l'adultera ed il suo correo, illegittimità che era stata dedotta sotto il profilo della violazione — da parte della norma — del principio della parità giuridica dell'uomo e della donna e della « eguaglianza morale e giuridica dei coniugi » sulla quale è ordinato il matrimonio, secondo la Costituzione (articolo 29).

È anche noto che la decisione della Corte Costituzionale ha largamente interessato l'opinione pubblica, che, per bocca di eminenti uomini di cultura e di giuristi, ha generalmente manifestato le proprie perplessità, e sovente la propria decisa contrarietà, rispetto al mantenimento in vigore di una norma come quella sancita dal citato articolo 559 del Codice penale, che punisce la infedeltà coniugale della moglie e non del marito.

La necessità di provvedere ad eliminare questa situazione legislativa di disparità di condizione giuridica dei coniugi — quale che sia stato l'aspetto strettamente costituzionale del problema nel pensiero della Corte — non è sfuggita, a quanto pare, nemmeno agli organi governativi che si appresterebbero ad eliminare la disparità stessa estendendo in qualche modo la illiceità penale al comportamento infedele del marito.

Ma non sembra ai proponenti che questa sia la soluzione che l'opinione pubblica, l'evolversi della coscienza sociale e lo spirito stesso della norma Costituzionale invocano.

È stato giustamente e da molte parti messo in luce, infatti, che l'incriminazione della condotta sessuale di uno dei coniugi è istituto oramai anacronistico, e potrebbe anche dirsi antistorico, che, se mai ha avuto una funzione, non ne ha più certamente alcuna, se non negativa. Invero, la sanzione della condotta illecita del coniuge, sia esso

moglie o marito, oggi rispettivamente sanzionate con le norme relative all'adulterio ed al concubinato, esiste, ed è operante, sotto l'aspetto morale, sociale, religioso, civile ed economico.

Dal punto di vista delle sanzioni giuridiche, esiste a carico della moglie adultera o del marito che viva in concubinato la separazione per colpa (Codice civile articolo 151) con le conseguenze ben rilevanti in ordine all'affidamento dei figli (Codice civile articolo 155) e di carattere giuridico ed economico (Codice civile articolo 156) che possono giungere fino al divieto, per la moglie, dell'uso del cognome del marito.

Ma prima ancora che queste remore di natura giuridica ed economica, operano in questa materia i freni d'ordine etico sociale e religioso, e tutto quello, insomma, che forma un costume, nell'ambito del quale — e mai fuori di esso — è concepibile un giudizio sul comportamento della moglie o del marito, nelle disparate situazioni che si possono creare nei loro rapporti, nella vita reale.

Supporre che la sanzione penale integri efficacemente questo quadro e concorra in modo apprezzabile al fine del mantenimento della unità familiare è del tutto aberrante. Lo dimostra anzitutto la prassi, in quanto dalle statistiche giudiziarie si rileva come sia estremamente infrequente il ricorso — rispettivamente del marito o della moglie — all'azione penale per adulterio o concubinato, e nei rarissimi casi in cui ciò avviene, è da vedere se la querela non abbia un indiretto fine d'ordine economico e di meno dispendiosa e più drastica « sistemazione » di rapporti irrimediabilmente deteriorati.

Sembra, dunque, ai proponenti, che la totale abrogazione degli istituti dell'adulterio (Codice penale articolo 559) e del concubinato (Codice penale articolo 560) e delle norme ad essi collegate (Codice penale articoli 561-563) risolva la questione della parità del trattamento giuridico dei coniugi ad un livello etico e sociale più alto, conforme alla evoluzione della comune coscienza giuridico-sociale ed alle esigenze di un più moderno ordinamento legislativo.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del Codice penale sono abrogati.